



**ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO**

Respirare polvere
di amianto
è pericoloso
per la salute

Seguire
le norme
di sicurezza

Dossier amianto

suva

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Cos'è l'amianto?.....	4
3. Cronologia.....	5
4. Pericoli per la salute	6
5. Misure adottate in passato.....	8
6. L'amianto oggi	10
7. Prestazioni erogate dalla Suva in caso di malattia professionale da amianto	16
8. Responsabilità e competenze	20
9. Pubblicazioni e materiale informativo vario.....	22

1. Introduzione

La presente pubblicazione offre un excursus sui problemi legati all'uso dell'amianto nel passato. Nonostante il divieto generale di produzione e importazione di prodotti contenenti amianto in Svizzera, esistono tuttora applicazioni di questo materiale. Per questo motivo è importante che tutti, addetti ai lavori e non, siano consapevoli della potenziale presenza di amianto e dei pericoli che ne conseguono per la salute.

Questo dossier consente di addentrarci meglio in un campo molto vasto e articolato. La pubblicazione risponde anche a domande e interrogativi e affronta il problema delle critiche e dei pregiudizi nati attorno a questa problematica, soprattutto per quanto concerne il ruolo della Suva.

Il «Dossier amianto» vuole essere uno strumento per aprire un dibattito oggettivo e trovare delle soluzioni concrete.

2. Cos'è l'amianto?

Con il termine „amianto“ si intende un gruppo di fibre minerali presenti in determinate rocce. Si è soliti distinguere l'amianto in due grandi gruppi: serpentino e anfiboli.

L'amianto è presente in parte sulla superficie terrestre, anche se nella maggior parte dei casi è inglobato nella roccia. Dal punto di vista chimico appartiene alla famiglia dei silicati. La particolarità dell'amianto risiede nella sua capacità di sfaldarsi in fibre sottilissime e inalabili quando viene lavorato o manipolato. L'amianto è presente un po' dappertutto, tanto che con i metodi di analisi attuali è possibile rilevarne piccolissime quantità un po' ovunque. La presenza di fibre di amianto nell'aria è dovuta in parte al fenomeno naturale di erosione delle rocce superficiali o deriva da un precedente uso industriale. L'aria che respiriamo contiene solitamente meno di 300 fibre inalabili per metro cubo.

L'amianto è resistente al calore fino a 1000°C e all'azione di numerosi agenti chimici. Presenta inoltre un'elevata conducibilità elettrica e termica, è molto elastico e resistente alla trazione e si lega facilmente con altri materiali.

Grazie alle sue straordinarie proprietà l'amianto è stato ampiamente utilizzato dal 1930 nell'industria. Per decenni è stato considerato un materiale estremamente versatile e ha trovato applicazione in molti campi, ad esempio per realizzare pannelli, lastre e compound (masse) per la protezione antincendio e l'isolamento termico, nelle pastiglie dei freni e nelle frizioni per l'industria automobilistica; in virtù della sua elevata resistenza termica e chimica è stato impiegato anche nelle guarnizioni.

3. Cronologia

Da circa il 1900	L'amianto viene impiegato in tutto il mondo come materiale edile, isolante, ignifugo e per molte altre applicazioni nell'industria.
1939	La Suva riconosce per la prima volta l'asbestosi come malattia professionale.
1940	La Suva svolge accertamenti medici mirati sui lavoratori esposti all'amianto.
1953	L'asbestosi viene inserita nell'elenco delle malattie professionali.
Metà anni '70	A seguito di misure sempre più rigide imposte dalla Suva le aziende operanti nel settore cessano di utilizzare gli isolamenti in amianto floccato.
1984	Con l'introduzione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e in virtù dell'art. 74 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) vengono sottoposti a visite preventive di medicina del lavoro anche i lavoratori che prima non rientravano in questo programma.
1986	Nel 1986 viene varata la Convenzione n. 162 dell'Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto con la partecipazione della Suva. La convenzione è stata ratificata in Svizzera e ha carattere di legge.
1988	Ordinanza sull'obbligo di annunciare lavori dei materiali di costruzione all'amianto.
1.3.1990	Il Consiglio federale stabilisce un divieto generale di uso dell'amianto con un termine transitorio fino al 1994.
1991	Pubblicazione della direttiva «Amianto floccato e altri materiali a base d'amianto debolmente agglomerato» (amianto DA) della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (direttiva CFSL 6503).
2003	Il valore limite viene ridotto a 0,01 fibre/ml.
2008	Entra in vigore la nuova direttiva CFSL 6503 «Amianto». Obiettivo: rafforzare la tutela dei lavoratori.

4. Pericoli per la salute

L'amianto è pericoloso se le fibre aerodisperse vengono inalate e penetrano negli alveoli polmonari. Le fibre di amianto presentano una struttura cristallina e tendono a sfaldarsi in senso longitudinale in fibre ancora più sottili. Solo una parte di queste fibre viene eliminata o scomposta dall'organismo. L'azione aggressiva dei fagociti (cosiddetti „spazzini“ del sistema immunitario) sulle fibre di amianto e l'azione meccanica diretta di quest'ultime danneggiano i tessuti e il patrimonio genetico cellulare. Già ad una bassa concentrazione di polveri di amianto è possibile che si sviluppi il mesotelioma (tumore della pleura o del peritoneo) o il carcinoma polmonare.

L'esposizione diventa pericolosa se la lunghezza delle fibre è superiore a 5 micron (0,005 mm), se il loro diametro è inferiore a 3 micron e se il rapporto lunghezza-diametro è superiore a 3:1. Particolarmente pericolose sono le fibre lunghe più di 20 micron. Le malattie da amianto possono manifestarsi dopo molti anni, a volte persino dopo 40 anni dalla prima esposizione.

Il rischio individuale dipende dal numero di fibre „biopersistenti“ inalate, ossia da quelle fibre che si accumulano e permangono nei polmoni in forma inalterata. Il rischio è in funzione anche della concentrazione di fibre nell'aria respirabile e della durata di esposizione. Alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che nei soggetti fumatori contemporaneamente esposti ad amianto il rischio di sviluppare un carcinoma polmonare aumenta in maniera sostanziale.

In base alle conoscenze attuali non esiste un pericolo per la salute in caso di ingestione di fibre di amianto presenti, ad esempio, nell'acqua potabile o negli alimenti.

Patologie correlate all'amianto

Placche pleuriche

Con il termine placche pleuriche si intende un ispessimento fibroso localizzato nella pleura conseguente ad un'inflammazione cronica. Le placche si manifestano dopo un'intensa esposizione professionale all'amianto e molto spesso vengono scoperte per caso. Le placche pleuriche sono riconosciute come malattia professionale; di solito non danno disturbi né limitano la funzionalità respiratoria.

Asbestosi

L'asbestosi è una malattia polmonare irreversibile provocata dall'inalazione di polveri di amianto. Si tratta di una fibrosi interstiziale conseguente all'accumulo di fibre di amianto nei polmoni e ha la tendenza ad evolvere anche dopo la cessazione dell'esposizione. Si manifesta con dispnea, alterazione della funzionalità polmonare e, nei casi più gravi, invalidità respiratoria.

Le persone che soffrono di asbestosi si ammalano più facilmente di carcinoma polmonare. Il tempo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e il manifestarsi della malattia (cosiddetto tempo di latenza) è di 15 anni e oltre.

L'asbestosi è una malattia provocata da un'esposizione prolungata e intensa alle fibre di amianto, come avveniva spesso nel periodo compreso tra gli anni '50 e '70. I casi di asbestosi attualmente segnalati alla Suva sono pochi e questo è dovuto al miglioramento delle condizioni lavorative dall'inizio degli anni '80 e al divieto di utilizzare l'amianto flocato negli isolamenti a partire dal 1975. L'asbestosi è stata riconosciuta per la prima volta come malattia professionale nel 1939 grazie ad una decisione del Consiglio di amministrazione e nel 1953 è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali.

Dal 1984 il riconoscimento delle malattie professionali avviene in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 9, cpv. 1 LAINF).

Carcinoma polmonare (carcinoma bronchiale)

Una prolungata e intensa esposizione alle polveri di amianto può causare il carcinoma polmonare. Dal punto di vista medico, non si fa alcuna distinzione tra questo tipo di carcinoma correlato all'amianto e gli altri carcinomi bronchiali causati da altri fattori. Come abbiamo già sottolineato, il consumo di tabacco amplifica notevolmente l'effetto cancerogeno dell'amianto aumentando la probabilità di contrarre tale malattia. Il carcinoma bronchiale è riconosciuto dalla Suva come malattia professionale correlata all'amianto se appare in concomitanza con una leggera forma di asbestosi o una fibrosi pleurica o un'esposizione cumulativa di 25 anni fibre (cosiddetti criteri di Helsinki, varati durante una conferenza internazionale a Helsinki nel 1996). Il riconoscimento della malattia professionale avviene a prescindere dal fatto che una persona fosse fumatrice o no.

La Divisione medicina del lavoro della Suva è responsabile dei criteri che stabiliscono il riconoscimento delle malattie correlate all'amianto. Nel 2007 i costi medi per ogni malattia professionale riconosciuta correlata all'amianto ammontavano a 190 000 franchi, di cui il 60 per cento sono destinati alle rendite per superstiti. Questo dimostra che non è vero che la Suva intende limitare il numero dei casi riconosciuti per motivi finanziari. Dal 1939, anno in cui venne riconosciuta per la prima volta una malattia professionale corre-

lata all'amianto, ad oggi la Suva ha corrisposto alle vittime oltre 500 milioni di franchi in prestazioni assicurative.


Mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo

Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce principalmente la pleura o il peritoneo, anche se quest'ultimo caso è più raro. La malattia ha quasi sempre decorso mortale.

Il tempo di latenza può variare da 20 a 40 anni, a volte anche oltre. Il mesotelioma può insorgere anche in presenza di concentrazioni di polveri più basse rispetto a quanto si è osservato nei casi di asbestosi.

5. Misure adottate in passato

I rischi associati all'inalazione delle polveri di amianto sono stati ampiamente riconosciuti in tutta la loro gravità solo con il passare del tempo. Le misure volte a ridurre le conseguenze per la salute dei lavoratori a lungo esposti sono state via via inasprite in base alle conoscenze disponibili all'epoca dei fatti. Nel 1940 si è cominciato ad eseguire i primi accertamenti specifici per i lavoratori esposti in maniera continuativa all'amianto.



Nel 1971 è stato introdotto in Svizzera il primo valore limite per l'amianto, espresso in mg/m. Fino a quel momento venivano applicati i valori limite di organizzazioni straniere, soprattutto dell'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). Dal 1978 il valore limite si calcola in base al numero di fibre per millilitro d'aria.

Alla fine degli anni '50 si è cominciato a sospettare che esistesse un legame tra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma. La Suva ha rafforzato la sua opera di sorveglianza nelle aziende che lavoravano l'amianto.

Quando, agli inizi degli anni '70, fu dimostrato il legame tra l'amianto e il mesotelioma, la Suva ha iniziato ad effettuare periodicamente vari accertamenti preventivi tra i lavoratori che, per motivi professionali, erano venuti in stretto contatto con l'amianto.

A metà degli anni '70 la Suva ha inasprito le misure di prevenzione abbassando i valori limite e adottando adeguate misure. Questo ha fatto sì che, prima ancora di un divieto formale dell'uso dell'amianto, le applicazioni di amianto floccato fossero praticamente bandite in Svizzera.

Come conseguenza di ciò, negli anni '80 molti prodotti artigianali e industriali vennero sostituiti via via da altri molto tempo prima dell'introduzione del divieto generale del 1990.

Nel 1986, con la partecipazione della Suva, fu firmata la Convenzione n. 162 dell'Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto. La convenzione è stata ratificata dalla Svizzera e ora ha carattere di legge.

Dalla metà degli anni '80 la Suva ha iniziato una nuova serie di controlli nella profilassi delle polveri di amianto, un campo che si è sviluppato rapidamente e ancor oggi è di fondamentale importanza. Si tratta della bonifica dei siti contaminati da amianto, in particolare modo degli isolamenti in amianto floccato o di altre applicazioni in amianto in matrice friabile, in edifici o impianti tecnici.

Questi lavori devono essere effettuati esclusivamente da imprese riconosciute e specializzate in bonifiche da amianto. Dalla fine degli anni '80 un'ordinanza disciplina la notifica di questi lavori alla Suva, la quale svolge dei controlli prioritari su questi cantieri. Le necessarie misure per garantire la sicurezza dei lavoratori sono state regolamentate nella direttiva CFSL 6503 «Amianto floccato e altri materiali a base d'amianto debolmente agglomerato» (1989).

La Suva si è sempre basata sui dati scientifici. Tuttavia, il divieto diretto di impiegare determinati materiali, tra cui l'amianto, non è di competenza della Suva. Tale divieto è regolamentato dall'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ex Ordinanza sulle sostanze). Ad essere competente in questo caso è l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

6. L'amianto oggi

Ancora oggi i lavoratori, soprattutto coloro che sono impiegati in lavori di ristrutturazione e demolizione, possono entrare in contatto con diversi materiali edili contenenti amianto. Questi possono trovarsi sotto forma di lastre ondulate, tubazioni e canalizzazioni, pannelli o rivestimenti per pavimenti in materiale plastico, controsoffitti, colle, vernici o mastici. Varie categorie di lavoratori (muratori, copritetti, costruttori di facciate, elettricisti, imbianchini, gessatori, meccanici, installatori di impianti sanitari, carpentieri e altri) devono confrontarsi prima o poi con dei materiali contenenti amianto.

Per questo motivo è importante informare tempestivamente tutti i possibili interessati. Oltre le pubblicazioni sui materiali contenenti amianto, è stato pubblicato un opuscolo in collaborazione con i sindacati, dal titolo «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente», destinato ad informare le categorie di lavoratori sopra citate. Con l'unità didattica «Rischio amianto», rivolta alle scuole professionali, la Suva intende informare i futuri artigiani sul problema amianto. Inoltre, la Suva ha fatto in modo che nella nuova direttiva CFSL sull'amianto venisse affrontato anche il problema dei materiali contenenti amianto in matrice compatta e non solo quelli contenenti amianto floccato o amianto in matrice friabile. Sempre su pressione della Suva, nell'Ordinanza sui lavori di costruzione è stato stabilito in maniera chiara e univoca che i materiali contenenti amianto devono essere individuati prima di procedere a qualsiasi intervento di ristrutturazione e che i lavori devono essere sospesi qualora ci si trovasse di fronte, inaspettatamente, a materiali contenenti amianto.

Per sensibilizzare i futuri professionisti dell'artigianato sul rischio amianto, nel 2007 la Suva ha ideato un'unità didattica dal titolo «Rischio amianto», destinata alle scuole professionali. Con un approccio metodico-didattico, questo strumento riporta le conoscenze attuali sui rischi per la salute e informa su come comportarsi correttamente quando si manipola questo materiale.

In Svizzera il divieto all'uso dell'amianto è stato introdotto gradualmente. Per determinati materiali la messa in commercio è stata possibile fino al 1994. Successivamente, in pochi casi, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha concesso delle autorizzazioni speciali. Si trattava, ad esempio, dell'impiego di guarnizioni contenenti amianto. L'uso di simili materiali fu uno dei motivi per cui i meccanici sono stati inseriti nella profilassi di medicina del lavoro.

Per prevenire le malattie correlate a particolari categorie o attività professionali la Suva può emettere una decisione formale e imporre ad un'azienda l'applicazione di misure di

prevenzione. La Suva decide il tipo di esami da effettuare e vigila sulla loro esecuzione. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve disporre che tali esami siano eseguiti presso il medico qualificato più vicino. La Suva stessa può effettuare questi esami o farli eseguire da altri. Dal 1984 la Suva può disporre ulteriori controlli dopo la cessazione dell'attività a seconda della tipologia di lavoro svolto, se questo è necessario dal punto di vista medico (art. 74 OPI).

Questi controlli medici riguardano le persone impiegate in aziende che lavoravano l'amianto e vengono svolti ogni due anni fino al 75esimo anno di età (su richiesta degli interessati le visite possono essere protratte oltre questo limite). Nel caso di lavoratori esposti in tempi recenti all'amianto, i controlli medici vengono svolti dopo cinque, dieci e 15 anni a partire dall'inizio dell'esposizione e successivamente ogni due anni. Tutti gli accertamenti disposti sono a carico della Suva e vengono svolti durante l'orario di lavoro. L'interessato non subisce quindi nessuna perdita di salario.

Il controllo comprende un esame clinico, una radiografia del torace e una prova di funzionalità respiratoria. Attualmente in Svizzera sono circa 5000 le persone sottoposte agli accertamenti medici di medicina del lavoro a causa di una pregressa esposizione all'amianto. Inoltre, tutti i lavoratori per i quali è stato aperto un dossier a causa di una malattia professionale da amianto (comprese le placche pleuriche) sono sotto sorveglianza medica.


Solitamente, i controlli medici non vengono svolti alla Suva, bensì dal medico di famiglia o dal medico curante. Se le persone interessate sono reperibili, la Suva le invita a sottoporsi ad una visita. Nel caso la Suva non conosca l'indirizzo della persona o la persona risieda all'estero (fatta eccezione per i Paesi vicini alla Svizzera), sta ai lavoratori sottoporsi a tali controlli. In questo caso, la Suva si assume i costi. Per i lavoratori italiani esposti all'amianto in Svizzera, negli ultimi anni la Suva si è impegnata a fondo per migliorare l'informazione sui loro diritti, ad esempio organizzando vari eventi informativi; inoltre, con l'INAIL, assicurazione infortuni italiana, è stato firmato un accordo per informare i medici italiani.

Evoluzione delle malattie professionali da amianto

Ad incidere sul futuro delle malattie professionali in Svizzera sono i seguenti fattori: il momento del picco è determinato soprattutto dal tempo di latenza del mesotelioma, che è circa dai 35 ai 40 anni. Il numero di casi massimo l'anno dipende essenzialmente dalla dose cumulata delle persone esposte e dal tipo di amianto usato in passato, dal numero delle persone esposte e dalle misure di protezione adottate nel periodo compreso tra il 1960 e il 1980. È importante sapere anche se sono stati notificati i pazienti all'estero vit-

time di malattie professionali. La larghezza della curva dipende da diversi fattori: dal momento del divieto generale nel 1990, dal momento in cui sono state introdotte misure di protezione efficaci, dalla durata e dall'intensità dell'esposizione in tempi passati e recenti e dagli effetti di una diagnosi medica precoce e da un'efficace cura dei tumori.

Andamento dell'esposizione alle fibre di amianto pro capite e previsione dei casi di mesotelioma



A causa del lungo periodo di latenza ancora oggi ci si ammala a causa di una pregressa esposizione professionale all'amianto. In base ai dati attualmente a disposizione si possono fare solo delle ipotesi sull'evoluzione del numero dei casi.

Misure attuali


Attualmente, la campagna di informazione e i controlli della Suva si concentrano in larga parte sulla corretta bonifica degli edifici contaminati da amianto. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica sono responsabili i proprietari degli immobili e i datori di lavoro. In Internet, all'indirizzo www.suva.ch/amianto è disponibile un elenco aggiornato delle aziende specializzate in bonifiche da amianto.

Cosa fare se si sospetta la presenza di amianto?

Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute come l'amianto, il datore di lavoro deve accertare con analisi approfondite gli eventuali pericoli. In un seconda fase bisogna valutare i rischi e in base a questi pianificare le necessarie misure.

Per accertare se un materiale contiene o no amianto, è possibile prelevare un campione e farlo analizzare in un laboratorio specializzato (gli indirizzi sono riportati all'indirizzo www.suva.ch/amianto).

Cosa fare in caso di sospetta presenza di materiali contenenti amianto



Fonte: direttiva CFSL 6503, allegato 2, www.suva.ch/waswo-i, codice 6503.)

Urgenza di un intervento di bonifica

Un intervento di bonifica è necessario nel momento in cui i materiali contenenti amianto rappresentano un pericolo per la salute delle persone. L'urgenza di una bonifica dipende da numerosi fattori. L'intervento è molto urgente con tutte le forme di amianto in matrice friabile, soprattutto con l'amianto floccato, perché queste possono rilasciare più facilmente fibre di amianto. Bisogna anche verificare se la superficie del materiale è danneggiata, se il materiale è stato sottoposto a sollecitazioni meccaniche o fisiche e in che misura il materiale contenente amianto è direttamente o indirettamente accessibile alle persone.

Nel determinare l'urgenza della bonifica bisogna considerare anche l'uso del locale. I locali usati regolarmente presentano un grado di urgenza più elevato rispetto a quelli usati di rado (vedi anche la pubblicazione «Amianto negli edifici pubblici e privati. Grado d'urgenza delle misure», codice Suva 2891).

Norme da rispettare durante la bonifica

La bonifica dei siti contaminati è regolamentata dalla direttiva sull'amianto della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (direttiva CFSL n. 6503). I lavori che possono rilasciare nell'aria quantità notevoli di fibre di amianto pericolose per la salute devono essere eseguiti da ditte specializzate in bonifiche da amianto. Queste hanno l'obbligo di notificare determinati interventi di bonifica alla Suva (ad es. bonifica di amianto in matrice friabile). La direttiva prescrive le misure di protezione, ad es. l'uso di respiratori, indumenti di protezione, il confinamento del sito da bonificare, l'apposizione di segnali di pericolo. Inoltre, una volta eseguita la bonifica, è necessario comprovare la buona riuscita con una misurazione finale di controllo. Nel caso dell'amianto in matrice compatta, questa procedura è meno complicata. L'importante è di evitare qualsiasi formazione di polveri. I factsheet con le corrette istruzioni di lavoro sono disponibili alla pagina www.suva.ch/amianto.

Informazioni ai futuri professionisti

Per i futuri professionisti la Suva ha concepito l'unità didattica «Rischio amianto», contenente informazioni generali per gli insegnanti delle scuole professionali, compiti per gli studenti e i futuri artigiani professionisti.

7. Prestazioni erogate dalla Suva in caso di malattia professionale da amianto

La maggior parte delle patologie da amianto sono il risultato di un'esposizione professionale. Le malattie causate esclusivamente o in maniera preponderante dall'attività professionale, da agenti nocivi e da determinati lavori secondo l'elenco dell'allegato 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) sono considerate malattie professionali. Nella Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) queste sono equiparate agli infortuni professionali. L'obbligo di corrispondere le prestazioni incombe all'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato nel momento in cui è stato esposto da ultimo a sostanze nocive, a determinati lavori o attività professionali.

Nel caso delle malattie professionali, le prestazioni dell'assicuratore infortuni comprendono le cure mediche, i rimborsi per le spese e le prestazioni in contanti e sono regolamentate dal diritto dell'assicurazione infortuni, in particolar modo dagli articoli 10-35 LAINF e dagli articoli 15-46 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Gli assicurati che al momento dell'ultima esposizione all'amianto erano assicurati alla Suva e successivamente hanno contratto una malattia professionale da amianto hanno diritto, per legge, alle prestazioni assicurative della Suva. Spesso, le malattie professionali correlate all'amianto vengono diagnosticate dopo molto tempo dalla prima esposizione. La Suva eroga le proprie prestazioni anche quando tra l'esposizione e l'insorgenza della malattia sono trascorsi molti anni. Il diritto alle prestazioni non cade in prescrizione; ciò nonostante, va ricordato che in caso di ritardo nella notifica di una malattia professionale le prestazioni possono essere erogate solo per gli ultimi cinque anni (art. 24 LPGa).

Prestazioni secondo la Legge federale dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Prestazione	Tipo di prestazione	Modalità di corresponsione
Cure mediche	Trattamento medico	Rimborso ai fornitori di prestazioni secondo tariffario. Le spese di cura devono essere versate per tutta la vita.
	Prestazione sanitaria	
	Medicinali	
	Terapie complementari	
Prestazioni in contanti	Indennità giornaliera	In caso di totale incapacità lavorativa viene erogato l'80% del guadagno assicurato.
	Rendita di invalidità	In caso di invalidità totale viene erogato l'80% del guadagno assicurato.
	Assegno per grandi invalidi	È erogato quando vi è un bisogno permanente dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani.
	Indennità per menomazione dell'integrità	Prestazione unica in capitale versata per compensare il pregiudizio immateriale subito dall'infortunato.
	Rendita per superstiti	Per le vedove e i vedovi il 40%, per gli orfani di un solo genitore il 15%, per gli orfani di entrambi i genitori il 25%; il totale non può superare il 70% del guadagno assicurato.

Per le conseguenze delle malattie dovute ad un'esposizione all'amianto di tipo non professionale risponde l'assicurazione malattia.


Se lo desiderano, gli assicurati affetti da una malattia professionale da amianto vengono visitati al proprio domicilio dal servizio esterno della Suva.

La Suva eroga tutte le prestazioni assicurative dovute all'assicurato in caso di malattia professionale (vedi tabella in alto). Tra queste, se necessario, anche l'assistenza medica domiciliare (ad es. Spitex).

Dal 1939 ad oggi la Suva ha riconosciuto oltre 2300 malattie professionali correlate all'amianto (stato 2007) e corrisposto oltre 500 milioni di franchi in prestazioni assicurative (cfr. grafico).

Malattie professionali da amianto riconosciute


Numero e tipologia delle malattie professionali da amianto



Il numero delle malattie professionali da amianto riconosciute continua a crescere. Il motivo è legato al lungo periodo di latenza tra l'esposizione e l'esordio della malattia (nel caso del mesotelioma fino a 40 anni e anche oltre).

Nella ripartizione in base al settore si nota che in passato i lavoratori entravano in contatto con l'amianto in numerosi settori (cfr. grafico sotto riportato). Circa un terzo di tutti i lavoratori interessati erano impiegati nel settore principale dell'edilizia e delle imprese di finitura.

Casi di decesso dovuti all'amianto in base al settore



Dal 1939 a causa dell'amianto sono morti 1141 lavoratori (stato 2007). Uno dei settori più colpiti è quello dell'edilizia e delle imprese di finitura (colore rosso).

Prestazioni assicurative in Svizzera e all'estero

Spesso si sente dire che in Svizzera le persone affette da una patologia da amianto siano trattate peggio rispetto a quelle residenti all'estero. In questo caso spesso si confondono due cose, ossia l'aspetto legato al diritto della responsabilità civile e un secondo aspetto legato al diritto delle assicurazioni sociali. La Francia ha istituito un fondo che eroga prestazioni anche alle persone che si sono ammalate a causa di un'esposizione non professionale. In questo caso, in Svizzera è competente l'assicurazione malattia. Se anche in Svizzera venisse creato un fondo simile, questa decisione spetterebbe alla classe politica. Per quanto riguarda le prestazioni assicurative corrisposte alle persone ammalatesi a causa di un'esposizione professionale all'amianto, nei singoli Paesi la procedura è simile. Ad esempio, anche la Francia ha stabilito criteri chiari e precisi per il riconoscimento di una malattia da amianto simili a quelli della Svizzera; anche le prestazioni assicurative sono analoghe. Al contrario, l'indennità per menomazione dell'integrità all'estero non è riconosciuta.

8. Responsabilità e competenze

In Svizzera sono diversi gli enti che si occupano del problema amianto, ciascuno con un proprio mandato specifico a seconda che si tratti della tutela della popolazione, dei lavoratori o dell'ambiente. A livello federale sono responsabili l'UFSP, l'UFAM e la Suva. Per quanto concerne il risanamento di immobili la competenza spetta ai cantoni e ai comuni. Oltre alle autorità appena citate, anche i proprietari di immobili, i locatori e i datori di lavoro hanno una responsabilità ben precisa stabilita dalla legge (legislazione edilizia, diritto della locazione e legge sull'assicurazione contro gli infortuni).

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si occupa della salute pubblica in generale. Le fibre di amianto inalabili sono classificate come sostanze cancerogene. L'UFSP si occupa di informare la popolazione sui pericoli presenti nelle abitazioni (cosiddetti "veneni domestici") e su questo argomento ha pubblicato alcuni opuscoli.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) svolge un ruolo di sorveglianza sull'esecuzione dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Tale ordinanza vieta l'utilizzo, la messa in commercio e l'esportazione di amianto e preparati od oggetti contenenti amianto («divieto dell'impiego di amianto»). Nell'ambito della tutela dell'ambiente l'UFAM si occupa anche dello smaltimento dell'amianto. Inoltre, tale ufficio raccoglie le segnalazioni sui casi di mancato rispetto dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

L'ambito di competenza della **Suva** è limitato essenzialmente ai lavoratori e ai datori di lavoro e può essere riassunto nel seguente modo:

- prevenzione delle malattie professionali provocate da un'esposizione professionale all'amianto
- profilassi di medicina del lavoro
- controlli sui posto di lavoro (da cui l'obbligo di notifica per i lavori di bonifica)
- definizione di valori MAC (massima concentrazione ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute)
- misurazioni di controllo, fondamenti tecnici
- controllo e consulenza durante i lavori di bonifica
- riconoscimento delle malattie professionali da amianto
- corresponsione di prestazioni assicurative in caso di malattie professionali da amianto

I **cantoni** e i **comuni** sono responsabili della tutela dell'ambiente nel loro territorio e, nel quadro della regolamentazione edilizia, si occupano del risanamento degli edifici. Nelle ultime pagine dell'opuscolo dell'UFSP „Amianto nelle abitazioni“ e nel pieghevole pubbli-

cato dallo stesso Ufficio sono elencati gli enti cantonali che si occupano del problema amianto.

Nell'ambito della tutela della salute sul lavoro la Commissione di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) svolge un ruolo di coordinatore.

La varietà di competenze in materia di amianto riflette la struttura federalistica della Svizzera. Nell'autunno 2002 è stato istituito il «**Forum Amianto Svizzera**» (FACH) (www.forum-amianto.ch), il cui obiettivo è lo scambio di esperienze, fare il punto sulle questioni legate all'amianto e coordinare le misure di prevenzione. Membri del Forum sono la Suva, l'UFSP, l'UFAM, la SECO, gli enti cantonali competenti per l'amianto e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9. Pubblicazioni e materiale informativo vario

Argomenti generali

- Amianto negli edifici pubblici e privati. Grado d'urgenza delle misure (codice Suva 2891)
- Amianto nelle abitazioni (informativa UFSP)
- «Rinnovamento: attenzione all'amianto». Pieghevole informativo destinato agli artigiani dilettanti. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
- Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente (codice Suva 84024)
- Unità didattica «Rischio amianto» » (www.suva.ch/amianto)
- Amianto nei riscaldamenti elettrici ad accumulo (opuscolo USFP)
- Inventari dei floccati di amianto presenti negli edifici (informativa UFSP)
- Amianto e altri materiali fibrosi: rischi per la salute e misure di protezione (codice Suva 66080)
- Messungen von Asbestfasern bei Asbestzementdächern (studio UFAM, disponibile solo in tedesco con riassunto in francese)
- Valeurs limites d'exposition aux postes de travail 2009 (codice Suva 1903, disponibile in tedesco e francese)

Bonifiche da amianto

- Amianto (direttiva CFSL 6503)
- www.suva.ch/amianto:
 - factsheet con le tecniche di lavoro corrette
 - elenco con imprese specializzate in bonifiche da amianto riconosciute
 - elenco con aziende ed enti che offrono analisi di campioni di materiali/misurazioni dell'aria, consulenze e pianificazioni.
 - Corsi di formazione

Pubblicazioni mediche

- Malattie professionali (estratto dal rapporto quinquennale della statistica infortuni LAINF 1998-2008, pagine 55-63)
- Exposition à l'amianté et anamnèse professionnelle. Suva Medical 79, 2009, pagine 64-69
- Tumeurs malignes causées par l'amianté: reconnaissance comme maladies professionnelles. Suva, Informations médicales 78, 2009, pagine 61-67

- Pratique actuelle en matière de reconnaissance des maladies professionnelles causées par l'amiante. Suva, Informations médicales 76, 2005, pagine 88-92
- Exposition à l'amiante et prévention en médecine du travail. Suva, Informations médicales 75, 2004, pagine 19-24
- Factsheet «Malattie professionali da amianto». Suva Medicina del lavoro

Leggi e ordinanze

- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
- Ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr)
- Legge sul lavoro (LL)
- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
- Legge sui prodotti chimici (LPCHim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Internet

- www.suva.ch/amianto
- www.asbestinfo.ch (Ufficio federale della sanità pubblica)
- www.forum-amianto.ch (Forum Amianto Svizzera)

Come ordinare

Tutte le pubblicazioni Suva possono essere ordinate gratuitamente all'indirizzo:

www.suva.ch/waswo-i.

Il modello Suva

La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.

La Suva è gestita dalle parti sociali. In seno al Consiglio d'amministrazione siedono i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione. Tale composizione paritetica consente di trovare soluzioni condivise ed efficaci.

Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.

La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.